

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA
NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E
STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 1

Roma, 8/04/2011

Prot.11251

e, p.c.:

Ai Dirigenti Generali Territoriali
Loro Sedi

All' ANFIA Torino

Al Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Segreteria Amministrativa
Sede

All'ANCMA Milano

Alla CUNA Torino

Al C.S.R.P.A.D. Roma

All' ASCOMAC Roma

All' UNRAE Roma

Ai C.P.A. Loro Sedi

All' UNACOMA Roma

Alle Divisioni della Direzione Generale
per la Motorizzazione
Sede

Alla FEDERAUTO Roma

All' UNITAI Roma

Alla CONFETRA Roma

All'Assessorato Turismo, Comunicazioni e
Trasporti
- Dipartimento Trasporti e Comunicazioni-
Via Notarbartolo n°9 - 90141 Palermo

Al Consorzio Italiano GPL
Roma

Alla ASSOGASLIQUIDI
Roma

Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Motorizzazione Civile ed Infrastrutture
Ferroviarie Lung'Adige San Nicolò, 14
33100 Trento

Alla FEDERMETANO
Via Alberelli, 2
50100 Bologna

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e
Trasporti
39100 Bolzano

Alla NGV System Italia
Via Serio, 16
20139 Milano

OGGETTO: Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).

Supplemento 12 alla Serie 02 di emendamenti al Regolamento n.3.

"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei catadiottri per i veicoli a motore e loro rimorchi"

Si fa seguito al prot. 56/Div.1/em del 23/9/2009, per comunicare che il 23/06/2011 entrerà in vigore il supplemento 12 alla serie 02 di emendamenti al regolamento indicato in oggetto.

Il testo dell'emendamento al regolamento (ECE/TRANS/WP29/2010/92) è disponibile in lingua inglese sul sito <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29age.html> nella sezione "proposte adottate – adopted proposals", nella sessione di novembre 2010.

Qui di seguito si riporta il paragrafo 50 del documento ECE/TRANS/WP29/1087 (verbale della 152^a sessione del WP29) disponibile nella sezione "report" del sito sopra citato:

50. Agenda item 4.2.1, Regulation No. 3, document ECE/TRANS/WP.29/2010/92, page 2, Annex 6, remove the proposed new paragraphs 3.1. and 3.2.

Trattandosi di supplemento ciò non implica l'aggiornamento della indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione

A titolo di aggiornamento di quanto precedentemente reso noto, si comunica che i Paesi adottanti il Regolamento n. 3 sono attualmente:

E 1	GERMANIA	E 24	IRLANDA
E 2	FRANCIA	E 25	CROAZIA
E 3	ITALIA	E 26	SLOVENIA
E 4	PAESI BASSI	E 27	SLOVACCHIA
E 5	SVEZIA	E 28	BIELORUSSIA
E 6	BELGIO	E 29	ESTONIA
E 7	UNGHERIA	E 31	BOSNIA ERZEGOVINA
E 8	REPUBBLICA Ceca	E 32	LETTONIA
E 9	SPAGNA	E 34	BULGARIA
E 10	SERBIA	E 36	LITUANIA
E 11	REGNO UNITO	E 37	TURCHIA
E 12	AUSTRIA	E 40	REP. DI MACEDONIA
E 13	LUSSEMBURGO	E 42	COMUNITA'EUROPEA
E 14	SVIZZERA	E 43	GIAPPONE
E 16	NORVEGIA	E 45	AUSTRIA
E 17	FINLANDIA	E 46	UCRAINA
E 18	DANIMARCA	E 47	SUD AFRICA
E 19	ROMANIA	E 48	NUOVA ZELANDA
E 20	POLONIA	E 49	CIPRO
E 21	PORTOGALLO	E 50	MALTA
E 22	FEDERAZIONE RUSSA	E 52	MALESIA
E 23	GRECIA	E 56	MONTENEGRO

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

DC/dc